



Sentenza n. 76/2022

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

**Luigi Cirillo**

**Presidente**

**Sabrina Facciorusso**

**Referendario**

**Guido Tarantelli**

**Giudice relatore**

**S E N T E N Z A**

Nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n. 22947 del registro

di Segreteria, promosso da:

- **OMISSIS** , nato a *omissis (omissis) l'omissis*, residente

in *omissis* alla *omissis, ommissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

*omissis* del Foro di *omissis, ommissis* e dall'avv. *omissis* del Foro

di *omissis, ommissis*, elettivamente presso lo studio di

quest'ultima in via dei *omissis* in *omissis* e presso il cui numero

di fax *omissis* chiede di effettuare le relative notificazioni e

comunicazioni ex art. 134, 2° comma, 170 e 176 cpc, o PEC

*omissis*, come da procura a margine dell'atto di citazione

prodotto nel giudizio davanti al Tribunale Civile di Catanzaro;

-ricorrente-

- **Agenzia delle Entrate** (C.F. 06363391001) e **Cassa**

**Depositi e Prestiti** (C.F. 80199230584), in persona dei

rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Catanzaro, (C.F. ADS80004580793),

presso i cui uffici in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n.34,

legalmente domiciliario, pec:

ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it, Fax n. 0961770467

-resistenti-

**Equitalia Sud** (già Equitalia E.tr. S.p.a, già G.E.T. s.p.a., già

GESAT S.p.a.), ora Agenzia delle Entrate - Riscossione

-resistente non costituita-

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

- nella pubblica udienza del 12 gennaio 2022, data per

letta la relazione sul consenso delle parti e uditi per l'ufficio del

Pubblico Ministero il S.P.G. dott. Massimo Lupi, per la parte

ricorrente Omissis i difensori costituiti Avvocato *omissis* e

*omissis*, per le convenute Agenzia delle Entrate e Cassa

Depositi e Prestiti l'Avvocatura dello Stato in persona

dell'Avvocato La Rocca Sergio; per la parte convenuta Equitalia

sud spa, non costituita, nessuno è comparso.

### **FATTO**

**1.** Con **ricorso** depositato in data 6.5.2021 il sig. Omissis

riassumeva dinanzi la Corte dei conti il giudizio precedente

incardinato presso il Tribunale ordinario di Catanzaro e

concluso con la sentenza n. *omissis*, depositata il 10.2.2021,

con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del

giudice ordinario in favore della Corte dei conti, ai sensi

dell'art. 59 della L. 69/2009, chiedendo, previo accertamento

del proprio diritto, di “disporre e dichiarare che l'istante ha diritto ad ottenere il rimborso della indicata somma di £ 200.140.585 con la maggiorazione della quota di rivalutazione monetaria e degli interessi legali dall'i.01.1990 al soddisfo, dal medesimo anticipata in forza del principio del “non riscosso per riscosso” nella su pregressa qualità di ex esattore dei Comuni di omissis /omissis , omissis e omissis ”, nonché “Disporre, di conseguenza, che la Cassa Depositi e Prestiti, corrisponda all'istante, la detta somma, rivalutata per come richiesto”, oltre spese di giudizio con distrazione nei confronti dei procuratori.

1.1 A sostegno della propria domanda, in punto di **fatto**, il ricorrente, riportando il contenuto della citazione dinanzi al G.O., rappresentava di essere stato titolare delle esattorie per la riscossione di tributi per i Comuni di *omissis /omissis , omissis e omissis* fino al 31.12.1989 (ossia fino all'istituzione del nuovo servizio di riscossione) e che per la riscossione dei ruoli trasmessi dai Comuni egli era responsabile nei confronti degli Enti impositori del “non riscosso per riscosso”, risultando dunque tenuto a versare le somme iscritte a ruolo a prescindere dalla effettiva riscossione, salvo il diritto di rimborso delle quote risultanti inesigibili.

Rappresentava, inoltre, che a seguito della cessazione delle esattorie, i nuovi concessionari avrebbero dovuto procedere con la riscossione dei residui sulla base degli elenchi, versando le relative somme alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi

dell'art. 44 del DPR 43/1988, la quale avrebbe provveduto a corrispondere tali somme agli esattori e il restante agli enti titolari del credito.

Nella prospettazione del ricorrente, dunque, dagli elenchi predisposti dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Calabria risulterebbe un credito da recuperare di Lire 200.140.585, come da relazione dell'8.3.2002 inviata dall'Agenzia delle Entrate di Catanzaro alla Corte dei conti per la Calabria, nel giudizio n. *omissis* precedentemente incardinato presso questa Sezione (indicata tra i documenti allegati al ricorso *sub* doc. 4, ma non rinvenuta in atti).

A seguito del recupero effettuato dai concessionari succeduti nel tempo (GESAT S.p.a., G.E.T. s.p.a., Equitalia E.tr. S.p.a, Equitalia Sud) e al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, il ricorrente riferiva di aver ottenuto lo svincolo delle garanzie prestate, con relativi ordini di pagamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

Il sig. *Omissis*, pertanto, richiedeva il pagamento della somma di € 103.363,98 (pari a Lire 200.140.585) a cui faceva seguito il citato giudizio dinanzi alla Corte dei conti; in particolare, con sentenza n. *omissis* la Sezione Giurisdizionale per la Calabria dichiarava l'improcedibilità della domanda, da un lato, per la mancata prova dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 75 del DPR 43/1988 (espropriazione mobiliare e immobiliare che costituiscono condizione per il riconoscimento di

inesigibilità) e, dall'altro lato, per la mancata presentazione del conto giudiziale da parte dell'E.Tr S.p.A. dal quale sarebbe stato possibile delineare il *quantum* del rapporto debito-credito tra ente impositore ed esattore.

Inoltre, la citata sentenza n. *omissis* rilevava che gli importi di cui al comma 6 del D.M. del 5 dicembre 1989 facevano riferimento non a tributi oggetto di domande di rimborso per inesigibilità, quanto ad imposte per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto, pur trattandosi di somme sottoposte all'obbligo del "non riscosso per riscosso", rispetto alle quali il sig. *Omissis* non aveva fornito la prova della loro anticipazione.

Successivamente la Sezione Terza di Appello della Corte dei conti con sentenza n. *omissis* dichiarava inammissibile l'appello, in quanto risultava scaduto il termine per appellare.

Avverso tale sentenza veniva presentato ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con sentenza n. *omissis*.

1.2. Sulla base di tali premesse, in punto di **diritto**, il ricorrente rappresentava che la sentenza n. *omissis*, pur avendo dichiarato l'improcedibilità della domanda, avrebbe comunque riconosciuto il proprio diritto alla rivendicazione delle somme, ritenendolo però inesigibile in assenza di tre presupposti (dimostrazione da parte dei concessionari dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 75 del DPR 43/88, mancata presentazione da parte dell'E.TR. S.p.A. del

conto giudiziale, mancata dimostrazione che le somme rivendicate fossero state effettivamente anticipate agli enti impositori dal sig. Omissis) rispetto ai quali riferiva di aver inviato solleciti ad Equitalia E.Tr. S.p.a. e alla Corte dei conti al fine di avere risposta in ordine *“alle formalità ed agli adempimenti posti in essere in dipendenza di quanto stabilito nella richiamata Sentenza”*.

Ad avviso del ricorrente tali presupposti risulterebbero realizzati in forza di alcuni elementi (*“dal tenore della lettera dell’Avv. omissis (richiamato doc. n° 08) è gioco-forza dedurne che la società E.TR. s.p.a. ha espletato le procedure ai sensi dell’art. 75, tanto da aver versato e depositato presso Cassa Deposit”; “il lungo tempo trascorso dalla spedizione della sentenza n. 131/2004 al Procuratore Generale per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza a carico della Società Concessionaria per la mancata produzione del conto giudiziale, fa desumere che siano state adempiute le formalità e rispettati gli obblighi di legge”; il “comprovato esonero di ogni obbligazione del OMISSIS, quale ex esattore per pregresse pendenze e lo svincolo delle Polizze da parte dei Comuni di omissis , omissis e omissis con conseguenziale rimborso delle somme a suo tempo accantonate a garanzia del puntuale adempimento delle somme risultanti dai ruoli [...] è prova e dimostrazione che l’istante, prima che cessasse dalla sua funzione aveva adempiuto ai relativi versamenti, tanto che i Comuni interessati,*

dall'1.01.1990 ad oggi nulla hanno rivendicato per le somme iscritte a ruolo”).

1.3. Per tali ragioni il sig. Omissis proponeva **citazione dinanzi alla magistratura ordinaria** (“*dovendosi ritenere conclusa ogni fase, in via amministrativa/contabile, che poteva o potrebbe ancora radicare la competenza e la Giurisdizione della Corte dei Conti*”), affinché i convenuti rispondessero delle proprie competenze in ambito civilistico. Ma tale giudizio si concludeva, come sopra precisato, con la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 144/2021, che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Il giudice ordinario, in particolare, richiamata la giurisdizione tendenzialmente generale attribuita alla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ha ritenuto che (ai sensi degli artt. 13 e 44, t.u. 12 luglio 1934 n. 1214 e 127, d.P.R. 15 maggio 1963 n. 855, nonché della l. 4 ottobre 1986 n. 657 e del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43) rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la verifica dei rapporti di dare ed avere fra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato finale di detti rapporti; ed invero, una volta cessato il rapporto concessorio, in forza del quale una società ha svolto il servizio di riscossione tributi in un determinato ambito territoriale, ogni controversia, relativa al saldo attivo o passivo della gestione, va promossa innanzi all'autorità che normalmente giudica della responsabilità contabile; giurisdizione contabile

che risulterebbe rafforzata dall'istanza di rendiconto formulata dal sig. Omissis ad Equitalia.

1.4. Pertanto, il sig. Omissis proponeva **ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte dei conti** nei confronti di Equitalia Sud, Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Calabria e Cassa Depositi e Prestiti.

**2.** Il ricorso con il **decreto di fissazione udienza** veniva notificato in data 17 maggio 2021, a mezzo pec, all'Avvocatura di Stato, alla Procura regionale e all'indirizzo pec: [avvocatistp@pec.erpex.it](mailto:avvocatistp@pec.erpex.it).

**3.1 L' Agenzia delle Entrate e la Cassa Depositi e Prestiti** si costituivano in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura di Stato, con memoria del 7 giugno 2021 eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della richiesta.

In particolare, vi sarebbe un difetto di legittimazione passiva di Cassa Depositi e Prestiti in ragione dell'art. 2 del D.M. Economia e Finanze del 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del D.L. n. 269/03 convertito dalla Legge n. 326/03, che trasferisce la titolarità del servizio depositi al MEF.

Parimenti veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, la quale avrebbe effettuato tutti i propri adempimenti, posto che eventuali inadempienze sarebbero da ascrivere alla mancata presentazione del



rendiconto da parte di ETR s.p.a. (già Equitalia Sud e ora Agenzia delle Entrate Riscossione).

Nel merito, riferivano che la stessa statuizione della Corte dei conti richiamata dal ricorrente aveva evidenziato l'inesigibilità del credito vantato in carenza dei presupposti, ossia della dimostrazione da parte degli Enti Concessionari dell'espletamento delle procedure previste dall'art. 75 del DPR 43/88 (il cui onere incombeva sul ricorrente ed il cui espletamento costituiva condizione di procedibilità), della presentazione da parte dell'ETR del conto giudiziale e della dimostrazione che le somme rivendicate fossero state effettivamente anticipate agli Enti impositori dal Omissis, nella sua qualità di ex esattore.

Osservavano le resistenti che tale situazione è rimasta invariata, in quanto - per come affermato dallo stesso ricorrente - nessuna risposta era mai pervenuta ai diversi solleciti da questi inoltrati ai Concessionari, al fine di ricevere la prova dell'avvenuto adempimento delle formalità prescritte nella sentenza n. *omissis* in ordine alle procedure esecutive ed alla produzione del conto giudiziale; inoltre, il mancato deposito dei conti giudiziari non consentirebbe di stabilire l'avvenuta anticipazione da parte dell'ex esattore delle somme di cui all'art. 6 del D.M. del 1989.

**3.2** In data 18.10.2021 venivano depositate le **conclusioni della Procura contabile**, che chiedeva la declaratoria di

improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda formulata dal Rag. Omissis in quanto, preliminarmente, non risulta che la ETR s.p.a. abbia depositato il conto giudiziale relativo alle somme da riscuotere, motivo per il quale venne dichiarata l'improcedibilità nel precedente giudizio presso questa sezione con la sentenza n. *omissis*.

Inoltre, non è stata fornita la prova dell'avvenuta anticipazione delle somme che il Rag. Omissis chiede in rimborso (risultando inidoneo il richiamato svincolo delle polizze, conseguenza della semplice cessazione dell'incarico), né la prova dell'esecuzione ex art. 75 DPR 43/1988.

**3.3** Il ricorrente depositava **memorie per l'udienza**, contestando la fondatezza delle eccezioni delle resistenti ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.

**3.4** Equitalia Sud, già Equitalia E.Tr. Spa (già G.E.T. Spa e già GESAT Spa) non si costituiva in giudizio.

**4.** All' **udienza del 14.11.2021** veniva rilevato un vizio di procura alle liti e rappresentati alcuni rilievi in ordine alla notifica nei confronti del convenuto non costituito.

Il difensore del ricorrente chiedeva un termine per regolarizzare la procura alle liti, ai sensi dell'artt. 83 c.p.c. e precisava, in merito alla notificazione ad Equitalia, di aver effettuato la notifica della citazione in riassunzione all'indirizzo pec dello studio dell'Avvocato *omissis*, difensore di Equitalia

costituito dinanzi al Giudice ordinario (riservandosi di depositare la documentazione per attestare la correttezza dell'indirizzo pec).

L'Avvocatura dello Stato, in merito al difetto della procura alle liti, riteneva la stessa sanabile, rimettendosi, in ogni caso, alle determinazioni del Collegio e con riferimento alla notifica ad Equitalia riteneva che l'indirizzo pec potrebbe essere inesistente, comportando l'inammissibilità dell'atto.

Il Pubblico Ministero rileva la sanabilità della procura alle liti e in merito alla regolarità della notifica si rimetteva alla valutazione del Collegio.

Quindi, con **ordinanza a verbale di udienza** – rilevato che la procura alle liti allegata al “ricorso per riassunzione” non si riferiva al ricorso stesso, ritenuto altresì che la procura rilasciata nel giudizio davanti al giudice ordinario non contemplava il potere di riassumere il giudizio dinanzi a giudice di altra giurisdizione, nonché ritenuta la questione della procura pregiudiziale rispetto a quella sulla ritualità della notifica, su cui veniva riservata ogni valutazione – veniva assegnato alla parte ricorrente termine perentorio di 30 giorni per “*il rilascio di una rituale procura*”, con rinvio della trattazione del giudizio al 12/01/2022.

5.1 In data 15.11.2021 la difesa del ricorrente provvedeva al **deposito di una procura alle liti rilasciata in data 29.3.2021** e la comparsa di costituzione di Equitalia Sud

S.p.a. nel giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario, nella quale veniva indicata la volontà del difensore costituito di voler ricevere le comunicazioni e notifiche *“al proprio indirizzo di posta certificata avvocatistp@pec.erpex.it”*, con le ricevute di avvenuta accettazione e consegna della notifica del ricorso.

5.2 L'Avvocatura di Stato in data 4.1.2022 depositava **note per l'udienza** per l'Agenzia delle Entrate e per Cassa Depositi e Prestiti, insistendo in via pregiudiziale sull'inammissibilità del ricorso in riassunzione, per inesistenza della notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (subentrata a Equitalia Sud), altra parte resistente (non costituita), poiché *“la suddetta notifica risulta effettuata ad un indirizzo pec (avvocatistp@pec.erpex.it) errato e - contrariamente a quanto affermato da controparte, nella relata di notifica - non risultante dal pubblico registro IPA”*.

Rappresentava l'Avvocatura Distrettuale che per effetto del combinato disposto dell'art. 170 del c.p.c. e del 3° comma dell'art. 125 delle disp. att. c.p.c. la riassunzione doveva essere effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente e che nel caso in esame, l'unico indirizzo pec riconducibile al procuratore, avv. *omissis* - costituito nel giudizio R.g. n. *omissis* innanzi al Tribunale di Catanzaro - corrisponde a: *omissis*, così come risulta da ReGIndE, oltre che dalla consultazione on line dell'albo

professionale di appartenenza, disponibile sul sito del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *omissis*.

Specificava, altresì, che l'indirizzo pec era individuabile, quale

domicilio digitale dell'avv. *omissis*, sin dal mese di Luglio del

2019 a fronte di un ricorso in riassunzione depositato

successivamente, in data 06.05.2021.

L'Avvocatura dello Stato concludeva, pertanto, per la

declaratoria di inammissibilità – non essendo ammissibile

l'assegnazione di un ulteriore termine per la notificazione

giacché questa, in deroga al principio generale di

improrogabilità dei termini perentori ex art. 153 c.p.c., sarebbe

ammessa solo a condizione che l'esito negativo del

procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed

incolpevole del quale la parte deve offrire puntuale e rigorosa

dimostrazione (Cass. sent. n. 287/2019) – o in subordine

l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

**6. All' udienza del 12 gennaio 2022** i difensori del

ricorrente si riportavano alle conclusioni rassegnate nel ricorso

depositato, evidenziando la ritualità della notifica al difensore

di controparte.

L'Avvocato dello Stato La Rocca si riportava alle note

depositate sulla questione pregiudiziale dell'inammissibi-

lità/inesistenza della notifica a controparte e, per il merito

della causa, alla comparsa di costituzione.

Il Pubblico Ministero riteneva la procura alle liti depositata

idonea a superare le questioni di legittimazione processuale della parte, mentre la notifica ad Equitalia a mezzo PEC non idonea ad instaurare un regolare contraddittorio (atteso che la PEC utilizzata non risulta né nel registro ReGindE, né nel registro Ini PEC, e che sia l'Avvocato *omissis*, sia l'Avvocato *omissis* difensori di Equitalia nonché domiciliatari, hanno indirizzi pec differenti); rilevava, poi, la tempestività della riassunzione del giudizio avvenuta con il deposito del ricorso.

La Procura, inoltre, richiamando la distinzione tra inesistenza e nullità della notifica, riteneva fosse necessario rinnovare la notifica ad Equitalia entro un termine perentorio assegnato dal Collegio e si riportava alle conclusioni scritte, insistendo per la inammissibilità del ricorso e la infondatezza dello stesso.

In replica, i difensori delle parti spigavano ampie difese sulla notifica contestata e l'Avvocato La Rocca insisteva per l'inammissibilità del ricorso, mentre gli avvocati del ricorrente richiamavano la correttezza della notifica e, in ogni caso, l'Avvocato *omissis* si associava alla richiesta del P.M. di rinvio del giudizio per effettuare il rinnovo della notifica nei confronti dell'Equitalia.

La causa veniva trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

**7.** Questione preliminare, assorbente ogni altro profilo, è la rappresentanza processuale dei difensori del ricorrente nel presente giudizio.

7.1. All'udienza del 14.11.2021 il Collegio rilevava un difetto nella procura alle liti che precludeva la possibilità di configurare lo *ius postulandi* in capo ai difensori del ricorrente.

Infatti, il ricorso in riassunzione indicava espressamente quale procura *ad lites* quella rilasciata “*a margine dell'atto di citazione prodotto nel giudizio davanti al Tribunale Civile di Catanzaro*”, sebbene venisse allegata a tale ricorso anche una procura rilasciata dal ricorrente, ma oggettivamente e soggettivamente del tutto estranea al presente giudizio in riassunzione (essendo riferita ad un giudizio di ingiunzione a carico di un terzo).

Pertanto, atteso che la procura alle liti allegata al “*ricorso per riassunzione a giudizio*” non si riferiva al ricorso stesso e che la procura a margine della citazione del giudizio *a quo* – indicata nell'atto introduttivo del giudizio riassunto – non contemplava il potere di riassumere il giudizio dinanzi ad un giudice di altra giurisdizione, il Collegio, ai sensi degli art. 29 c.g.c. e 182 c.p.c., assegnava un termine perentorio di 30 giorni “*per il rilascio di una rituale procura*”.

A fronte di tale ordinanza il difensore del ricorrente in data 15.11.2021 depositava una procura alle liti recante la data del 29 marzo 2021.

Tuttavia, si osserva che l'ordinanza resa in udienza, tesa a sanare il vizio di procura, disponeva espressamente “*il rilascio di una rituale procura*”, mentre in giudizio veniva depositata

una procura alle liti recante la data del 29 marzo 2021 e, dunque, antecedente non solo all'ordinanza stessa, ma anche allo stesso deposito del ricorso in riassunzione.

Risulta, pertanto, non ottemperato l'ordine disposto dal Collegio, teso a sanare l'assenza di procura alle liti ai sensi dell'art. 29 c.g.c. e dell'art. 182 c.p.c., mediante il "rilascio" di rituale procura, con conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso in riassunzione.

7.2. Sul punto, tuttavia, occorre chiarire alcuni profili che impongono al Collegio tale soluzione, alla luce della giurisprudenza maturata in materia.

7.2.1. Anzitutto, l'assenza di idonea procura alle liti per il giudizio in riassunzione è emersa sotto un duplice profilo indicato nell'ordinanza del 14.11.2021, ossia:

a) da un lato, la presenza di una procura alle liti allegata al ricorso, ma riferita espressamente ad altro giudizio (di ingiunzione nei confronti di un soggetto terzo) inidonea ad attribuire alcun potere ai difensori;

b) dall'altro lato, l'espresso richiamo alla procura a margine dell'atto di citazione del giudizio *a quo*, procura anch'essa inidonea a conferire il relativo potere ai difensori, in quanto – in disparte la questione che non risulta depositata telematicamente (modalità prevista dall'art. 6 c.g.c.) ma solo nella copia cartacea, poi caricata nel sistema – nel mandato conferito non risultava contemplato il potere di riassumere



dinanzi ad altra giurisdizione né in termini espressi, né implicitamente.

Invero, il richiamo al “*presente giudizio ed in ogni stato e grado successivi, comprese le fasi esecutive, incidentali e di opposizione*” (nella concreta fattispecie contenuto nella procura a margine della citazione dinanzi il Tribunale di Catanzaro) conferisce il potere di azione processuale “verticale” (quale i diversi gradi del giudizio) e “orizzontale” (quale ad esempio la stessa riassunzione per incompetenza territoriale o di valore), ma strettamente contenuto negli “assi cartesiani” rappresentati dal plesso giurisdizionale a cui la procura speciale allegata al (o, come nel caso in esame, contenuta nel) singolo atto introduttivo si riferisce, non potendo estendere la propria portata al di là del perimetro conosciuto e autorizzato dalla parte rappresentata. Infatti, la necessaria indicazione nel mandato difensivo del potere conferito risponde alla tutela che lo stesso ordinamento appronta nei confronti del rappresentato, il quale, nell’ambito dell’*intuitus personae* che caratterizza il rapporto professionale fiduciario tra rappresentato e difensore, delimita l’estensione processuale dell’agire di quest’ultimo (ovviamente, diverse sarebbero le conclusioni nel caso di una procura generale).

Peraltro, tale portata circoscritta *naturaliter* della procura, in assenza di espressa volontà dell’assistito, deve essere messa in relazione con l’intima essenza del rapporto fiduciario

parte/difensore e del relativo potere conferito a quest'ultimo, anche alla luce degli interventi normativi che hanno istituzionalizzato le specializzazioni degli avvocati, seppur senza riserva di attività, con l'art. 9 della legge 247/2012 e i D.M. 247/2012 e 163/2020 valorizzando le specifiche competenze settoriali e prevedendo la formazione di appositi elenchi degli specialisti presso i Consigli dell'Ordine (art. 15, comma 1, lett. c), L. 247/2012).

Inoltre, sul limitato ambito della procura – anche nel medesimo ambito giurisdizionale – merita di essere richiamata la giurisprudenza secondo cui *“Il conferimento di una nuova procura è, invece, necessario se la causa venga riassunta con il ministero di un difensore diverso; e ciò anche nel caso che questi abbia già difeso la parte nel giudizio di Cassazione, in quanto il mandato conferito per quest'ultimo giudizio, data la sua specialità, non può estendere i suoi effetti anche alla successiva fase di rinvio”* (Cass., sez. trib., n. 11430/2019).

7.2.2. Alla luce di quanto sopra precisato, il Collegio necessariamente ha dovuto ordinare non la mera regolarizzazione degli atti, ma *“il rilascio di una rituale procura”* ai sensi dell'art. 29 c.g.c. e dell'art. 182 c.p.c., risultando il difensore mancare di ius postulandi.

In proposito, va chiarito che l'art. 182 c.p.c. contempla due diverse ipotesi; in particolare, il *“comma 1 va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura*

*speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 3, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante”, mentre al contrario rientrano nella previsione del comma 2, le ipotesi di vizi di rappresentanza “evidentemente diverse dall'ipotesi in cui la procura vi sia e sia valida, ma ne risulti soltanto l'omesso deposito agli atti di causa” (Cass., sez. III, 13597/2021; conf. Cass. n. 6884/2020); pertanto, resta punto di equilibrio tra le due ipotesi dell'art. 182 c.p.c. quello che “rientra nella previsione del primo comma l'ipotesi della procura rilasciata prima del giudizio, enunciata negli atti di causa e non prodotta, laddove rientrano nella previsione del secondo comma le ipotesi di mancata costituzione delle persone cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e di mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni (nonchè, dopo la modifica normativa su citata, anche le ipotesi di nullità della procura al difensore, evidentemente diverse dall'ipotesi in cui la procura vi sia e sia valida, ma ne risulti soltanto l'omesso deposito agli atti di causa)” (Cass. civile sez. III, 22/05/2014, n.11359).*

In altri termini, a fronte della esistenza di una pregressa procura richiamata in atti ma (semplicemente) non esibita, il giudice si limita a richiedere la mera regolarizzazione degli atti ai sensi dell'art. 182, comma 1, c.p.c.; diversamente, laddove ravvisi un difetto del mandato o un vizio che ne determini nullità assegna un termine perentorio per “il rilascio della

*procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.*

Nella concreta fattispecie, il Collegio ha ordinato espressamente il “rilascio” di rituale procura ai sensi del comma 2 e non il deposito della procura non allegata agli atti: infatti, il ricorso in riassunzione indicava come atto di conferimento dello *ius postulandi* il mandato a margine dell’atto di citazione (che non attribuiva il potere di riassumere il giudizio dinanzi ad altra giurisdizione), non un mandato in calce all’atto (sì da far presumere un eventuale errore di allegazione del foglio contenente la procura). Viceversa, il ricorrente non ha provveduto a farsi rilasciare nuova procura, ma si è limitato a depositare una procura rilasciata il 29.3.2021, anteriore sia al ricorso in riassunzione sia all’ordinanza a verbale, contenuta in un foglio separato da ogni atto difensivo (in violazione dell’art. 83, comma 3, c.p.c.) ed effettivamente riferita al presente giudizio in riassunzione, ma non solo non allegata al ricorso in riassunzione, ma nemmeno indicata in quest’ultimo come fonte del potere di rappresentanza; una procura, quindi, del tutto inidonea sia a giustificare l’applicazione del comma 1 anziché del comma 2 dell’art.182 c.p.c. (tramite una revoca, peraltro nemmeno richiesta, dell’ordinanza collegiale già resa), sia a dare adempimento all’ordinanza collegiale (che prevedeva il rilascio di mandato ex novo) nel termine perentorio prefissato.

7.2.3. In conclusione, non risultando ottemperato l’ordine

disposto dall'ordinanza collegiale, che imponeva il "rilascio" di rituale procura entro il termine perentorio di 30 giorni, deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso in riassunzione.

**8.** Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei criteri indicati nel D.M. 55/2014 e delle relative tabelle, si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le parti non costituite.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 22947 del Registro di Segreteria:

- dichiara l'inammissibilità del ricorso in riassunzione;
- condanna OMISSIS al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Cassa Depositi e Prestiti, che si liquidano in omnicomprensivi € 4.000,00, oltre oneri di legge.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 30/03/2022

Il Funzionario responsabile

